

Con la sentenza n.7499/2013 la Cassazione ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di criticare pubblicamente il datore di lavoro, entro però i limiti generalmente riconosciuti. Il lavoratore non si era limitato a denunciare i fatti al datore di lavoro, in adempimento a obblighi gravanti su di lui in relazioni alle mansioni svolte, ma aveva comunicato il proprio dissenso anche fuori l'azienda (esposti all'ISPEL, all'ASL, all'ispettorato del lavoro, all'INAIL e al RINA), violando gli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, configurando così gli estremi per il licenziamento. In particolare un'ispezione dell'ISPEL aveva comportato la fermata degli impianti, senza che l'ispezione evidenziasse alcuno dei pericoli denunciati dal lavoratore.

Sent. Cass. lavoro n. 7499 del 26/03/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)